

**Circolare n. 3/2015**

**Novità – Ottobre 2015**

**In sintesi:**

<p><b>Reati penali tributari - Aumento soglie annue</b></p>	<p>Il 07.10.2015 è stato pubblicato il Decreto legislativo n.158/2015 con il quale sono state innalzate le <b><u>soglie di punibilità annue</u></b>, ai fini penali, per alcuni reati tributari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Omesso versamento IVA: <b><u>€ 250.000 per anno d'imposta</u></b> (termine per riduzione debito al di sotto della soglia: 27 dicembre periodo d'imposta successivo all'anno di omissione Es. per IVA 2015 scadenza 27/12/2016)</li><li>- Omesso versamento ritenute dovute o certificate: <b><u>€ 150.000 per anno d'imposta</u></b> (termine per riduzione debito al di sotto della soglia: termine per l'invio dichiarazione dei sostituti d'imposta Es. per ritenute anno 2015 scad. 31/07/2015)</li></ul> <p>Si ricorda che per i reati penali vige il principio del c.d. <i>favor rei</i>, pertanto, le soglie sopra indicate si applicano anche alle violazioni relative ad anni precedenti il 2015 per le quali non è ancora divenuta definitiva l'applicazione della relativa sanzione penale</p>
---	--

<p><b>Nuove regole di rateazione degli avvisi bonari, accertamenti con adesione e definizioni per acquiescenza</b></p>	<p><b><u>E' aumentato da 6 a 8 il numero massimo di rate trimestrali</u></b> in cui è possibile rateizzare gli avvisi bonari di importo non superiore a 5.000 euro.</p> <p>In caso di rateazione di accertamenti con adesione e di accertamenti definiti per acquiescenza, per importi superiori a 50.000 euro, <b><u>il numero massimo di rate trimestrali è aumentato da n.12 a n.16.</u></b></p> <p>Sono introdotte, nei casi delle suddette rateazioni, due <b><u>attenuanti</u></b>, che contemplano il c.d. "lieve inadempimento", in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b><u>non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo ma entro i 7 giorni successivi la scadenza;</u></b></li> <li>- <b><u>non si decade dalla dilazione se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima</u></b> e l'omissione è di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10mila euro.</li> </ul>
<p><b>Bonus Hotel</b></p>	<p>Le <b><u>strutture alberghiere</u></b> esistenti alla data del 01.01.2012 per le <b><u>spese di ristrutturazione</u></b> sostenute fino al 2016, e fino all'importo di Euro 200.000, possono beneficiare di uno <b><u>specifico credito d'imposta pari al 30% delle spese da ripartire in tre quote annuali.</u></b></p>

### **Approfondimento:**

#### **1 Reati penali tributari - Aumento soglie annue**

Il 07/10/2015 il G.U. n. 233 è stato pubblicato il D.Lgs. n.185/2015, con entrata in vigore a decorrere dal **22.10.2015**, attraverso il quale il legislatore ha revisionato il sistema sanzionatorio tributario sia ai fini penali che amministrativi.

Con specifico riferimento alle soglie IVA e di ritenute, gli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000 prevedono le fattispecie delittuose dirette a **sanzionare l'omesso versamento dell'IVA** dovuta in base alle risultanze della dichiarazione annuale e **l'omesso versamento di ritenute**. In particolare gli articoli in commento prevedevano quanto segue:

Art.10-bis D.Lgs. n.74/2000 - Omesso versamento di ritenute certificate: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Art. 10-ter D.Lgs. n.74/2000 - Omesso versamento di IVA: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, (per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta) entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

Il D.Lgs. n.185/2015 apporta le seguenti modifiche agli articoli in commento:

- Art. 10-bis : Omesso versamento di ritenute **dovute** o certificate, pertanto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (modello 770 – scadenza ordinaria 31 Luglio) ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per **un ammontare superiore a centocinquantamila (150.000) euro per ciascun periodo d'imposta.**
- Art. 10-bis : Omesso versamento di IVA), è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (27 dicembre), l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, **per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila (250.000) per ciascun periodo d'imposta.**

Le nuove disposizioni, di maggior favore, potranno applicarsi anche alle violazioni pregresse in virtù dell'istituto del *favor rei*.

## 2 Bonus Hotel

Il Decreto cultura e turismo (D.L. n. 83/2014, convertito nella Legge n. 106/2014), ha previsto, per un triennio fino al 2016, il riconoscimento di un credito d'imposta a favore delle "imprese alberghiere" esistenti alla data del 1° gennaio 2012 che effettuino interventi di ristrutturazione della struttura. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute e fino ad un massimo di € 200.000 euro nei tre periodi di imposta sopra indicati, salvo esaurimento delle risorse finanziarie stanziata che risultano essere: per l'anno 2015 pari a 20 milioni di euro e dall'anno 2016 al 2019 pari a 50 milioni di euro per ognuno.

Il credito è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Con decreto attuativo del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 07.05.2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17.06.2015, sono state definite le modalità operative per il riconoscimento del credito d'imposta ai contribuenti. In particolare il Decreto ha chiarito che per "struttura alberghiera" deve intendersi **una struttura aperta al pubblico**, composta da **non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti**, a gestione unitaria e con servizi centralizzati, che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Sono strutture alberghiere:

- gli alberghi;
- i villaggi-albergo;
- le residenze turistico-alberghiere;
- gli alberghi diffusi;
- le strutture individuate come "alberghiere" dalle specifiche normative regionali.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono l'accesso al bonus ristrutturazione alberghi sono, i seguenti:

<b><u>INTERVENTI AGEVOLABILI</u></b>	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
	INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
	INTERVENTI DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO DESTINATI AGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTI EDILIZI

La norma pone la condizione che il beneficiario del credito d'imposta non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo agli interventi.

Le singole voci di spesa sono agevolabili ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di € 666.667 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a € 200.000 (30% di € 666.667). Inoltre le spese devono essere state sostenute nei tre periodi d'imposta fino al 2016.

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Le imprese alberghiere interessate al credito d'imposta in commento devono presentare apposita domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) per via telematica, secondo le modalità definite dal Ministero stesso e rese note con un apposito Tutorial del 4 agosto 2015.

Il MIBACT ha fissato il calendario per le istanze relative alle spese sostenute negli 2015 e 2016, con riferimento alle quali si avranno le seguenti scadenze:

<b><u>SPESE 2015</u></b>	PREVENTIVA REGISTRAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT	11.01.2016 - 29.01.2016
	INVIO TELEMATICO DOMANDA BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI	01.02.2016 - 05.02.2016
<b><u>SPESE 2016</u></b>	PREVENTIVA REGISTRAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE AL PORTALE MIBACT	09.01.2017 - 27.01.2017
	INVIO TELEMATICO DOMANDA BONUS RISTRUTTURAZIONE ALBERGHI	30.01.2017 - 03.02.2017

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è concesso ed è utilizzabile in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.